



**GIOVANI SÌ**



Regione Toscana



**ALLEGATO A**

**Bando**

**Sottomisura 16.9**

**“Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”**

**Annualità 2022**

**(finanziato con fondi EURI – European Recovery Instrument)**

# Indice generale

1. Finalità e Risorse .....	4
1.1 Finalità e obiettivi.....	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità .....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari .....	4
2.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari .....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	9
3.1 Interventi finanziabili .....	9
3.2 Localizzazione degli interventi .....	10
3.3 Massimali e minimali.....	10
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto .....	10
3.4.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività.....	10
3.4.2 Termine finale e proroga.....	11
3.5.1 Normativa di riferimento .....	11
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza .....	11
3.5.3 Tipologie di costo ammissibili .....	11
3.5.4 Applicazione costi semplificati.....	14
3.6 Intensità del sostegno .....	17
3.7 Cumulabilità.....	17
3.8 Complementarietà fra investimenti nel PSR e quelli previsti nell'OCM.....	18
4. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto .....	18
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	18
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto .....	18
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	19
5. Valutazione dei progetti e istruttoria della domanda .....	20
5.1 Criteri di selezione .....	20
5.2 Formazione della graduatoria.....	22
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	22
5.4 Modalità di istruttoria delle domande di aiuto .....	22
5.5 Correzione degli errori palesi.....	23

6. Realizzazione e modifica dei progetti .....	23
6.1 Atto di assegnazione dei contributi .....	23
6.2 Impegni del beneficiario .....	24
6.3 Modifiche ai progetti.....	26
7. Erogazione e rendicontazione .....	26
7.1 Stato di avanzamento lavori (Sal) .....	26
7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	26
7.3 Domanda di pagamento.....	27
8. Verifiche, controlli e revoche .....	28
8.1 Verifica finale dei progetti .....	28
8.2 Controlli e ispezioni .....	28
8.3 Rinuncia .....	28
9. Disposizioni finali .....	28
9.1 Informativa privacy (art.13 Reg. (UE) n.2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati).....	28
9.2 Obblighi di pubblicazione ex art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34.....	29
9.3 Responsabile del procedimento.....	29
9.4 Disposizioni finali .....	29

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 16.9 "Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare" di cui all'art. 35, comma 2 lett. k) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" versione 10.1 approvato con DGR n.1122 del 28 ottobre 2021, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" del Programma di Sviluppo Rurale versione 5.0 approvate con decreto del Direttore ARTEA n.144 del 24 novembre 2021 e le "Disposizioni Specifiche per l'attuazione della sottomisura 16.9 "Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare - annualità 2022".

L'agricoltura sociale rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell'attività agricola ed allo stesso tempo può rappresentare una soluzione innovativa per la coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni della collettività fornendo servizi sociali alle persone in aree rurali e peri-urbane, sia sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali.

L'intervento prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale ed in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

La sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 2 A in quanto volta a favorire interventi per la diversificazione aziendale.

La sottomisura contribuisce inoltre indirettamente al raggiungimento degli obiettivi della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" ed in particolare la focus area 6B "Stimolare lo sviluppo nelle aree rurali".

Inoltre contribuisce all'obiettivo trasversale "Innovazione" favorendo forme di cooperazione tra aziende e altri soggetti per lo sviluppo di nuovi settori di attività.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando per la sottomisura 16.9 "Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare - annualità 2022", è pari ad **euro 8.898.674,00** interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

# 2. Requisiti di ammissibilità

## 2.1 Richiedenti/Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono nuovi gruppi di cooperazione che aggregano più soggetti formalmente costituiti o che si impegnano a costituirsi sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di impresa (RTI).

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno due aziende appartenenti al settore agricolo o forestale di cui all'art.2135 del c.c. in forma singola o associata.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere altre tipologie di soggetti che possono svolgere, in associazione con i soggetti di cui sopra, attività di agricoltura sociale quali:

- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi ed iscritte all'Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018;
- Imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112 del 03/07/2017 e smi "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale";
- Soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328;
- Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che svolgono attività di interesse generale di cui all'art.5, comma s, del D.L.g.s 117/2017;
- Università degli Studi e/o Enti di ricerca;
- Soggetti pubblici con funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto.

Il Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) deve costituirsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo. **La costituzione formale del RTI deve avvenire successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT.**

Qualora la costituzione formale del Raggruppamento temporaneo di impresa sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, ma comunque successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, il capofila provvede ad inserire l'atto costitutivo del RTI in domanda di aiuto. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa sono ammissibili dalla data di pubblicazione del bando sul BURT.

Qualora la costituzione formale del Raggruppamento temporaneo di impresa non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, il soggetto identificato come capofila deve presentare una dichiarazione di intenti alla costituzione della RTI sottoscritta da tutti i partners. **L'atto costitutivo dovrà essere trasmesso per PEC all'UCI competente entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi.**

Nell'atto costitutivo dovranno essere individuati il soggetto capofila, gli impegni dei partners, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie per l'attuazione del progetto.

I compiti del capofila sono:

- presentare la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner;
- essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partners;
- informare i partners a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione Toscana;
- essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e le trasmette al capofila;
- garantire il coordinamento complessivo delle attività del progetto;
- presentare la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partners che partecipano al Raggruppamento temporaneo di impresa e pertanto presentare sia le spese sostenute direttamente che quelle sostenute dagli altri partners;
- essere il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e le ripartisce in quota parte tra i singoli partners che partecipano al Raggruppamento temporaneo di impresa secondo quanto previsto dal progetto. **Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso;**
- comunicare all'UCI l'avvenuta ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti al RTI che ha realizzato il progetto.

Ogni soggetto può partecipare come capofila ad un solo Raggruppamento temporaneo di impresa ed eventualmente essere partner di un altro RTI oppure può essere partner in due o più Raggruppamenti temporanei di impresa.

Ciascun Raggruppamento temporaneo di impresa può presentare un solo Progetto di Agricoltura Sociale.

Le aziende agricole aderenti al Raggruppamento temporaneo di impresa devono avere l'UTE nel territorio della Regione Toscana. Gli altri partner e/o il capofila devono avere una sede operativa nel territorio della Regione Toscana fatta eccezione per le Università degli Studi che devono avere la sede nel territorio nazionale.

Le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, e con gli enti pubblici competenti per il territorio. La collaborazione è attestata tramite una "intesa formalizzata" (convenzione, accordo scritto etc) tra il RTI o un partner e l'ente pubblico titolare dell'erogazione dei servizi che specifichi l'attività svolta, definisca i soggetti coinvolti e gli impegni fra le parti almeno per la tipologia definita al punto 2. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative alle procedure di inserimento.

## **2.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari**

Tutti i soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo di impresa in qualità di **capofila e di partners** devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
  4. nel caso di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda). Sono esclusi gli enti pubblici;
  5. le aziende agricole partecipanti al Raggruppamento temporaneo di impresa prima dell'inizio dell'attività di accoglienza in azienda e comunque prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, devono:
    - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto non comportino variazioni delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii, aver già presentato la SCIA Agrituristica al comune di riferimento per svolgere tale attività;
    - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r. 30/2003 e ss.mm.ii. o in caso di attivazione per la prima volta dell'attività sociale, presentare la relazione agrituristica (DUA) di cui all'art.7 della l.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell' enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii, redatta sul sistema informatico di Artea, con esito positivo e la relativa SCIA Agrituristica.

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata con riferimento alla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e s.m.i.

I requisiti di cui ai punti 1,2,3 e 4 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo. I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti e verificati anche prima del saldo degli aiuti (in base alla l.r. n.1/2019 il requisito di cui al punto 1 deve essere verificato prima di ogni liquidazione).

Il requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto prima dell'inizio dell'attività di accoglienza in azienda e comunque prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo.

Nel caso del requisito di cui al punto 1. (regolarità contributiva) ai sensi dell'art.31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 5, da parte del capofila, nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto ovvero revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Il mancato soddisfacimento di una o

più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 5, da parte di un soggetto partner, nei tempi sopra indicati, porta alla sola esclusione del soggetto che non rispetta il requisito purchè siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 Richiedenti/Beneficiari.

Il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 comporta la rimodulazione dell'importo del contributo in funzione della soglia massima prevista dal regime "de minimis";

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano in tutto o in parte di provenienza unionale per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
7. Nel caso di aziende agricole sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico, in tutto o in parte di provenienza unionale, sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. In caso di investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva apicoltura e vitivinicola limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarietà investimenti PSR e OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola".

Il requisito di cui al precedente punto 6 deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Il mancato soddisfacimento del punto 6 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7 si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene ai termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il mancato soddisfacimento.

## **2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto**

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono essere in regola con le condizioni indicate nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di saldo una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 così come modificata dalla Decisione della Giunta Regionale n. 23 del 3/2/2020 e dalla Decisione di Giunta Regionale n. 18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

### **3. Interventi finanziabili e spese ammissibili**

#### **3.1 Interventi finanziabili**

I Progetti di Agricoltura Sociale devono sviluppare un'idea progettuale per la costituzione di una rete per lo sviluppo dell'agricoltura sociale **che si riferisca ad uno degli ambiti sotto** indicati al fine di creare e valorizzare modelli organizzativi che possano garantire modalità di inclusione efficaci anche in un'ottica di trasferibilità delle buone pratiche realizzate.

Gli ambiti di riferimento dei Progetti di Agricoltura Sociale sono i seguenti:

**1. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali** mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

**2. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative** finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

**3. Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio** quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

I Progetti di Agricoltura Sociale devono prevedere le seguenti fasi:

- Progettazione e pianificazione delle attività tenendo conto delle caratteristiche dei destinatari finali/utenti e dei loro bisogni;
- realizzazione dei percorsi di accoglienza dei destinatari presso le aziende agricole;
- attività continuativa di monitoraggio durante la realizzazione dei percorsi di accoglienza volta alla verifica di eventuali problematiche del progetto;
- attività di informazione, divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti anche attraverso l'organizzazione di incontri, eventi, seminari, workshop al fine di permettere alla comunità di riferimento di conoscere e valorizzare gli esiti del progetto.
-

Le attività di agricoltura sociale sviluppate nel progetto oggetto di finanziamento devono essere svolte, nel rispetto della l.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana " e ss.mm.ii nel caso di aziende agricole, e comunque in conformità a specifiche normative di settore relative agli ambiti di intervento del bando.

L'attività di accoglienza dovrà essere ripartita fra le aziende agricole partecipanti al progetto di agricoltura sociale. E' ammissibile l'interruzione o la sospensione del periodo di accoglienza su richiesta della persona accolta. In caso di sospensione, al termine della stessa, l'accoglienza potrà essere ripresa per il tempo non ancora svolto. In caso di interruzione si procederà con la sostituzione della persona accolta. Il periodo dell'accoglienza in azienda non costituisce rapporto di lavoro né per l'azienda ospitante né per i soggetti accolti.

E' prevista la presenza di personale preposto all'accompagnamento/tutoraggio in azienda delle persone destinatarie del progetto di agricoltura sociale accolte in azienda.

L'accoglienza inoltre deve essere svolta nel rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte che devono essere obbligatoriamente coperte da idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni agli utenti o alle persone in relazione al servizio erogato.

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali e igienico-sanitarie.

## **3.2 Localizzazione degli interventi**

Gli interventi e gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nel paragrafo "Localizzazione degli investimenti" delle Disposizioni comuni.

## **3.3 Massimali e minimali**

**L'importo massimo del contributo pubblico ammissibile** per singola domanda di aiuto è di **150.000,00 euro**.

Non sono ammesse domande di aiuto che prevedono un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **20.000,00 euro**.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

## **3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto**

### **3.4.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività**

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese propedeutiche quali parcelle per consulenze legali e parcelle notarili per la redazione e la stipula degli atti necessari alla costituzione del RTI che possono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" si intende la data di inizio delle attività oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro

impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg.(UE) 702/2014).

### **3.4.2 Termine finale e proroga**

Il progetto di agricoltura sociale ha una **durata massima di 12 mesi** a decorrere dalla data dell'atto per l'assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto.

E' possibile la concessione di **una sola** proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento fino ad un massimo di **180 giorni complessivi** tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

La richiesta di proroga deve essere fatta nei modi stabiliti delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

## **3.5 Spese ammissibili/non ammissibili**

### **3.5.1 Normativa di riferimento**

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "9. Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

### **3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza**

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "19.2.3. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" e nel paragrafo "19.2.4. Legittimità e contabilizzazione delle spese" del Documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

### **3.5.3 Tipologie di costo ammissibili**

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti ovvero:

#### **A) COSTI DI COOPERAZIONE**

Sono considerati "Costi di Cooperazione" le seguenti tipologie di costo ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di agricoltura sociale:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità;
- b. attività di animazione (incontri, focus group, workshops, seminari);
- c. costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- d. costi per la redazione e presentazione del progetto

e. costi per le attività di divulgazione dei risultati ottenuti.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa:

**1. Investimenti immateriali:** prestazioni utilizzate per l'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di agricoltura sociale quali: consulenze tecniche e finanziarie, onorari di professionisti;

## **2. Personale dipendente e non dipendente**

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto) escluso quello coinvolto nelle attività di rendicontazione e attività amministrative, vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato di cui ai punti A) e B) "Applicazione costi semplificati", l'importo ammissibile a contributo è determinato dal costo orario del personale moltiplicato per le ore previste di impiego nelle attività progettuali. Sulla base della tipologia di personale si individua il costo orario standard di riferimento;

- per il personale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato che non rientra nelle casistiche previste ai punti A) e B) del paragrafo "Applicazione costi semplificati" l'importo ammissibile a contributo è invece determinato secondo l'opzione a) del Reg.(UE) n.1303/2013 – art.67, relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;

- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto. Occorre specificare la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto.

## **3. Missioni e trasferte**

Per il personale, come sopra definito, sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

### **1. Spese di viaggio:**

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- la spesa ammissibile per i viaggi in auto sostenute dall'imprenditore agricolo/forestale, o anche dalle altre tipologie di partner, per lo svolgimento di attività progettuali in missione/trasferta si rifà alla metodologia definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" che si basa sull'uso delle tariffe ACI, ma che prevede, l'impiego di un valore medio unico, pari a 0,40 euro/chilometro. Tale valore viene moltiplicato per la distanza chilometrica calcolata tra la sede del partner di progetto e quella di destinazione (A/R).

### **2. Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:**

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

#### **4. Beni di consumo e noleggi**

Il finanziamento dei beni di consumo e noleggi è ammissibile per:

- **beni di consumo**, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo finalizzati esclusivamente all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale;
- **noleggi**, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, finalizzati all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale.

#### **5. Software/hardware (solo ammortamento)**

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tener conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

#### **6. Spese generali**

Le spese generali non possono superare la soglia del 5% rispetto al totale dei costi A) costi di cooperazione.

Le spese generali comprendono:

- spese bancarie/legali/notarili
- spese tenuta conto dedicato
- spese garanzia fideiussoria.

#### **7. Attività obbligatorie di informazione e pubblicità**

Le spese considerate in questa voce sono relative agli obblighi di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni

### **B) COSTI DI PROGETTO**

Sono considerati "Costi di progetto" i seguenti costi ammissibili relativi alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale per interventi che ricadono nelle seguenti tipologie:

1. acquisto di piccole attrezzature (esempio motocoltivatore con relativi accessori per la preparazione del terreno e l'esecuzione delle operazioni colturali, decespugliatore, agevolatori manuali per la raccolta a terra, e altre piccole attrezzature per l'esecuzione manuale dei lavori agricoli quali vanghe, forbici per la potatura etc) necessari alla realizzazione dei servizi e delle

- pratiche di agricoltura sociale, presso le aziende agricole, previsti nel progetto di agricoltura sociale;
2. acquisto di attrezzature e/o impianti da impiegare presso le aziende agricole per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli necessari alla realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale secondo le seguenti modalità:
    - o attrezzature e/o impianti per la trasformazione di prodotti agricoli destinati alla somministrazione di pasti e bevande in ambito agrituristico ai sensi della l.r. 30/2003 e ssmii.
    - o attrezzature e/o impianti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli che, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE (TFUE). Nel processo di "trasformazione" sono incluse le attività di trasformazione/lavorazione, di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione. Il sostegno è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.
  3. allestimento, nelle aziende agricole, di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di animali anche attraverso l'erogazione di prestazioni di terapia assistita, (es. ortoterapia, pet therapy, ippoterapia etc) per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale (esempio recinzioni, percorsi didattico-naturalistici, ricoveri per animali con esclusione degli interventi in muratura);
  4. costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (costo assicurazione dei soggetti accolti, spese per accompagnatore/tutor, dispositivi di protezione individuale, noleggio di mezzi mobili per il trasporto dei soggetti in condizioni di disabilità e/o svantaggio, per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale previsti nel progetto di agricoltura sociale).

In sede di determinazione dell'ammissibilità di ciascuna spesa sarà valutata la sua compatibilità e adeguatezza con le finalità del progetto di agricoltura sociale presentato.

I costi di progetto di cui ai punti 1) 2) e 3) sono ammissibili per le sole aziende agricole.

### **C) COSTI INDIRETTI**

Costi sostenuti per l'attuazione del progetto relativi a spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative.

Per la determinazione dei costi indiretti si applica **un tasso forfettario del 15%** alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 2 "Personale dipendente e non dipendente del presente paragrafo, come previsto dal Reg.(UE) n.1303/2013, articolo 68, comma 1 lettera b). Trattandosi di spese indirette, calcolate forfettariamente non è richiesta la presentazione di giustificativi di spesa.

#### **3.5.4 Applicazione costi semplificati**

Ai fini della determinazione dei **costi del personale** si applicano le seguenti Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS):

##### **A. Costo standard del personale degli enti di ricerca**

I costi standard unitari per il personale degli enti di ricerca sono definiti dal MIUR/MISE nel documento "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020" come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi".

<b>FASCIA DI COSTO - LIVELLO</b>	<b>Università</b>	<b>Enti pubblici e privati di ricerca</b>
<b>ALTO</b>	€ 73,00	€ 55,00
<b>MEDIO</b>	€ 48,00	€ 33,00
<b>BASSO</b>	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo/livello corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

per i soggetti "UNIVERSITA":

- Alto, per Professore Ordinario
- Medio, per Professore Associato
- Basso, per Ricercatore/Tecnico Amministrativo

per i soggetti "Enti pubblici e privati di ricerca":

- Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello
- Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
- Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico CTER)/Collaboratore amministrativo.

## **B. Costo standard del lavoro dell'operaio agricolo e dell'imprenditore agricolo**

### **1) Costo standard dell'operaio agricolo**

La metodologia utilizzata si basa sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente dal Decreto Ministero del Lavoro, come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" del giugno 2021.

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

$$\frac{[(\text{Retribuzione lorda media giornaliera}/6,30*39*52)/1.720 \text{ Numero di ore produttive annuali}]}{[(\text{Retribuzione lorda media giornaliera}/6,30*39*52)/1.720 \text{ Numero di ore produttive annuali}]} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi (0,33)}.$$

Per ovviare all'inconveniente di aggiornare annualmente il dato della retribuzione media giornaliera come previsto dalla metodologia, si fa riferimento alla media delle retribuzioni medie degli addetti in agricoltura, di tutte le province, stabilite per il periodo 2014-2018 e pari a € 73,07.

Il costo standard orario per l'operaio agricolo è pertanto pari a euro **18,19**.

Il costo del personale agricolo impiegato nel progetto verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario per il numero di ore produttive effettivamente lavorate.

## **2) Costo standard dell'imprenditore agricolo**

Il lavoro dell'imprenditore agricolo/forestale all'interno dei progetti di cooperazione può essere distinto in due tipologie ben differenziate:

a. Lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo se contribuisce alla realizzazione del progetto con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente pari a **euro 18,19**.

b. Lavoro di concetto proprio di un imprenditore, consistente nella partecipazione a riunioni di coordinamento, attività amministrative, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative. Il costo standard, come previsto dal documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", è quello individuato nell'ambito del programma di ricerca europea H2020, quale riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e non percepiscono una retribuzione.

Il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a **euro 36,41**.

La durata dell'impegno dell'imprenditore agricolo nelle azioni comuni del progetto di cooperazione può essere definita in base al luogo dell'evento in cui l'azione viene svolta, secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

<b><i>Territorialità</i></b>	<b><i>Durata evento</i></b>	<b><i>Giornate uomo riconoscibili</i></b>
Evento entro il territorio di competenza del PSR	1/2 -1 giornata	1 giornata
Evento nazionale	1/2 -1 giornata	2 giornate
Evento estero	1 e 1/2 giornate;2 giornate	3 giornate

La previsione delle giornate uomo per evento include la stima della durata dell'evento e dei tempi di spostamento A/R.

Per le finalità di applicazione delle metodologie di calcolo, la giornata uomo di un imprenditore agricolo/forestale è assimilata per convenzione a quella di un operaio o dirigente agricolo pari a 6,3 ore di lavoro giornaliero.

Per azioni comuni s'intendono quelle condivise dall'imprenditore con altri partner del progetto e connesse all'interazione e alla realizzazione degli obiettivi del progetto e alla diffusione dei suoi risultati.

In particolare, si possono distinguere le seguenti tipologie di azioni comuni:

- **Coordinamento e Animazione:** relative alle riunioni tra partner, all'organizzazione di eventi e alla elaborazione di prodotti di disseminazione del progetto tra cui: prodotti multimediali, opuscoli, poster, eventi di disseminazione.
- **Divulgazione tra imprese,** attraverso incontri finalizzati al confronto e dimostrazione dei progetti e dei relativi risultati, tra cui: visite guidate in azienda, incontri tra gruppi di imprese.
- **Divulgazione attraverso eventi organizzati dal partenariato di progetto,** dalle reti rurali (nazionale ed europea), dall'amministrazione titolare del PSR e altre organizzazioni.

### 3.6 Intensità del sostegno

Il sostegno è concesso sottoforma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione, dei costi di progetto e dei costi indiretti.

Per i costi di cooperazione e per i costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR l'intensità del sostegno è pari al 90% della spesa sostenuta e ammessa a finanziamento.

Per quanto riguarda le spese per interventi relativi al progetto che possono essere coperti da altre misure del PSR, le percentuali di contribuzione sono quelle fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.

L'intensità del sostegno per ciascuna tipologia di spesa è quella riportata nella Tabella che segue:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Tasso di contribuzione</b>	<b>Maggiorazione</b>
<b>Costi di progetto</b>		
Acquisto di piccole attrezzature	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A) dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Acquisto di attrezzature, impianti e strumenti per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A) dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Allestimento di aree da destinare ad attività di coltura e/o allevamento di animali	<b>40%</b>	<b>10%</b> per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. A) dell'art.32 del Reg. (UE) n.1305/2013
Costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale che non possono essere coperti da altre misure del PSR	<b>90%</b>	<b>NO</b>
<b>Costi di cooperazione</b>	<b>90%</b>	<b>NO</b>
<b>Costi indiretti</b>	Per la determinazione dei costi indiretti si applica un tasso forfettario del 15% alle spese sostenute per il personale dipendente e non dipendente come previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, articolo 68, comma 1 lettera b)	

### 3.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii. A tal fine il soggetto è obbligato a

fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc.)

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici di provenienza in tutto o in parte unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli interventi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

### **3.8 Complementarietà fra investimenti nel PSR e quelli previsti nell'OCM**

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e ss.mm.ii). L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## **4. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto**

### **4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata dal capofila del Raggruppamento temporaneo di impresa completa di tutti gli elementi e documenti richiesti esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it). O dal seguente link <https://www.artea.toscana.it/anagrafe/Login/Login.aspx?Configurazione=STD>

### **4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata dal capofila **dal 30 giugno 2022 ed entro le ore 13 del 30 settembre 2022.**

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando devono documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito <http://www.artea.toscana.it/> alla sezione "riferimenti sul territorio".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'unità produttiva in cui ricadono gli investimenti programmati.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196/2003 il trattamento e la tutela dei dati personali. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

### 4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto. Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

La domanda si considera "completa" e quindi ricevibile se alla stessa viene allegata la documentazione elencata nel presente paragrafo.

Il capofila deve allegare in formato non modificabile (tipo PDF o JPEG), la seguente documentazione:

- Il' **"Progetto di Agricoltura Sociale"** redatto secondo l'apposito formulario (Allegato B) sottoscritto dal capofila e da tutti i partners che contiene almeno i seguenti elementi:
  - dati identificativi del progetto;
  - elenco dei partners partecipanti al progetto;
  - descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto;
  - descrizione ed obiettivi del progetto;
  - descrizione dettagliata delle attività previste per ciascuno dei partner;
  - quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto;
  - tempistica di realizzazione del progetto;
  - descrizione dei risultati attesi e delle attività previste.
- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di impresa già costituito al momento della presentazione della domanda di aiuto, copia dell'**"Atto costitutivo"** (secondo i contenuti minimi previsti dall'allegato C). Il Raggruppamento temporaneo di impresa deve essere formalmente costituito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Nel caso di Raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di aiuto, la **"Dichiarazione di intenti"** (Allegato D) sottoscritta da tutti i partners e dal capofila da cui risulti l'impegno alla costituzione della stessa.

Per il capofila e per ciascun partner deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica che dettagli le attività progettuali e il costo previsto, articolato per voci di spesa;
- Documentazione comprovante l'ammissibilità e la congruità della spesa sulla base di quanto previsto dal paragrafo "19.3 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa" del documento Disposizioni comuni.
- Dichiarazione Decisione G.R. n. 4/2016 ( Allegato E)

- Dichiarazione relativa alla controllabilità della regolarità contributiva (Allegato F)
- Dichiarazione del possesso di tutti i requisiti di ammissibilità ( Allegato G)

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## 5. Valutazione dei progetti e istruttoria della domanda

### 5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macro criterio	Specifiche	Punti (fino a)
<b>I</b> <b>Territorializzazione degli interventi</b>	a1) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali B	<b>2</b>
	a2) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali C1	<b>3</b>
	a3) UTE delle aziende agricole partecipanti al RTI con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 ricadente prevalentemente (> del 50%) in aree rurali C2, D e zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a del Reg. UE 1305/2013.	<b>4</b>
I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) NON sono tra loro cumulabili		
<b>II</b> <b>Composizione del</b>	a) Presenza nel RTI di almeno un soggetto pubblico tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per gli ambiti	<b>3</b>

<b>partenariato</b>	territoriali di riferimento del progetto ai sensi della L.r. 40/05 e L.r. 41/05 (società della salute, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata laddove non presente nel territorio di riferimento una società della salute)	
	b) Presenza nel RTI di tre o più aziende agricole o forestali di cui all'art.2135 del c.c.	<b>4</b>
	c) Presenza nel RTI di almeno una Università degli Studi	<b>2</b>
	d) Presenza nel RTI di almeno una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi iscritta all'Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018	<b>2</b>
I punteggi di cui alle lettere a) b) c) e d) SONO tra loro cumulabili		
<b>III</b> <b>Tipologia e numero dei soggetti in condizione di disabilità e/o svantaggio coinvolti nei progetti di agricoltura sociale</b>	a) Progetto che prevede l'accoglienza nelle aziende agricole partecipanti al RTI di persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e smi, prese in carico e/o seguite dai servizi sociali e /o sociosanitari, oltre a coloro che si trovano in una situazione di disagio sociale quali migranti, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici in carico ai servizi sociali e sociosanitari	N° di persone in condizione di disabilità e/o svantaggio: Da 1 a 5: <b>2</b> punti Da 6 a 10: <b>3</b> punti Da 11 a 15: <b>4</b> punti Oltre 15: <b>6</b> punti
<b>Punteggio Massimo</b>		<b>21</b>

Le proposte che non raggiungono il **punteggio minimo di 5 punti** non saranno ammissibili a finanziamento.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

A parità di punteggio e importo dell'investimento è prioritaria la data e l'orario di presentazione della domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima dell'atto di assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto.

I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo ad esclusione del criterio "Territorializzazione degli interventi" per il quale non è richiesta la verifica a saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà esclusione della domanda o decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## **5.2 Formazione della graduatoria**

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Disposizioni comuni per la formazione della graduatoria" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico. Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

## **5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate**

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria. Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

## **5.4 Modalità di istruttoria delle domande di aiuto**

Le domande sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda. Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'ufficio competente per l'istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) ne riscontri la necessità. La richiesta di ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultanti carenti.

## **5.5 Correzione degli errori palesi**

Il capofila può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del capofila.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione degli errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

## **6. Realizzazione e modifica dei progetti**

### **6.1 Atto di assegnazione dei contributi**

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. Intestazione del capofila e numero della sua domanda;
2. descrizione e importo del progetto ammesso;
3. importo del contributo assegnato;
4. l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento delle attività e delle spese;
5. i termini e le modalità per la presentazione della domanda di anticipo;
6. i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variazione del progetto;
7. i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento;
8. i termini e le modalità per la presentazione della domanda a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL);
9. altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
10. gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione delle attività e successivamente al saldo dei contributi;
11. il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
12. elenco dei documenti da presentare in fase di domanda di pagamento;
13. una liberatoria da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto ai danni causati nell'esecuzione delle operazioni;
14. in caso di violazione degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dal Decreto del direttore di ARTEA n.134 del 28/11/2018 e ss.mm.ii.;

15. modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n.1306/2013, " Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'art.111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell' Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
16. la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
17. indicazione a sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati o cointestati.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI e trasmesso per PEC al beneficiario.

## **6.2 Impegni del beneficiario**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il capofila e i partner del progetto, pena la decadenza della domanda, si impegnano a:

1. procedere alla costituzione dell'accordo di partenariato entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi, nel caso in cui l'accordo non sia già stato costituito entro la presentazione della domanda di aiuto;
2. garantire che l'accoglienza in azienda dei destinatari finali del Progetto di Agricoltura sociale sia svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza e della prevenzione degli infortuni;
3. stipulare idonea polizza assicurativa per tutti i destinatari finali dei progetti di agricoltura sociale accolti nelle aziende agricole;
4. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti autorizzate;
5. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, nei documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
6. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA o nel caso di beneficiari pubblici , apposito atto di impegno nei casi previsti dal bando;
7. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti al paragrafo " Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento Disposizioni Comuni;
8. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali adattamenti tecnici;
9. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità " del documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
10. sostenere direttamente tutte le spese collegate al progetto e per il capofila presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione anche per conto dei soggetti partner;
11. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
12. presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" e richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
13. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
14. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti

- da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
15. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel bando e nel documento "Disposizioni Comuni";
  16. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento di saldo;
  17. restituire all'Organismo pagatore ARTEA gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
  18. nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni comuni";
  19. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" ;
  20. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità e i tassi di contribuzione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" ;
  21. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento "Disposizioni Comuni";
  22. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.
  23. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
  24. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
  25. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" ;
  26. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del bando;
  27. comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso l'atto di assegnazione dei contributi, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una struttura mobile oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso soggetto beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio
  28. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art.35 del D.L. n.34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla normativa;
  29. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
  30. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri organismi competenti.

## 6.3 Modifiche ai progetti

Al richiedente è concesso di richiedere **una sola** variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

Le varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici devono essere richiesti nei modi e nei termini contenuti nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici".

A questo riguardo si specificano di seguito le macrotipologie di spesa per la sottomisura 16.9:

- Personale
- Investimenti immateriali
- Investimenti materiali

Le varianti non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

Sono considerate varianti anche le modifiche dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo di impresa. La sostituzione di un partner, ad eccezione del capofila, è possibile solo se adeguatamente motivata; laddove possibile, i compiti del partner uscente devono essere assunti dal capofila o da un partner già presente nel RTI.

La richiesta di sostituzione deve essere formalmente presentata dal Capofila e sottoscritta dal soggetto uscente, da tutti i partners del gruppo di cooperazione e dal soggetto subentrante.

Per quanto concerne il "*Cambio di titolarità dell'azienda*" si rinvia al corrispondente paragrafo 4. Del Documento "Disposizioni Comuni".

## 7. Erogazione e rendicontazione

### 7.1 Stato di avanzamento lavori (Sal)

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto e a fronte della rendicontazione di quota di attività già effettuata. Il capofila può richiedere il SAL che viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto. Ciascun soggetto partecipante al RTI che intende beneficiare del SAL deve individualmente rilasciare fidejussione per la propria quota.

Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile potrà raggiungere il 90% del contributo concesso. La somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL è ammissibile fino al 90% del contributo concesso, previa rendicontazione del corrispondente importo.

Per le modalità di richiesta ed istruttoria relative all'erogazione del SAL si rimanda al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del documento Disposizioni Comuni.

### 7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto, utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti ammessi a finanziamento. Ciascun soggetto partecipante al RTI che intende beneficiare dell'anticipo deve individualmente rilasciare fidejussione per la propria quota.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente dalla quale risulti che le attività sono iniziate e la data di inizio delle stesse.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

### 7.3 Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento dell'aiuto concesso. Il capofila deve presentare la domanda di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di pagamento oltre il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg.(CE) n.640/2014, art 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione dei contributi.

Nelle domande di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute ammesse a contributo, inserendo sul sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. La predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato alla domanda di pagamento.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nelle domande di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stesi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Il soggetto capofila del Raggruppamento temporaneo di impresa oltre a rendicontare la spesa sostenuta allega alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- **Relazione tecnica conclusiva** in cui sono riportate le attività svolte e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e alle finalità previste, eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate, punti di forza del progetto realizzato ed elementi di innovazione e di gradimento dell'utenza, considerazioni sulle ricadute dei risultati del progetto sul territorio interessato e attività divulgative realizzate;
- **Relazione tecnica per ciascun partner** che dettagli l'attività svolta in riferimento a quella prevista dal progetto, contenente anche il riepilogo delle spese sostenute e il quadro dei documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento;
- **Intesa formalizzata** (convenzione, accordo scritto etc) tra il RTI o un partner e l'ente pubblico titolare dell'erogazione dei servizi, ove necessario;
- Con riferimento ai costi standard relativi al personale e agli imprenditori agricoli coinvolti nelle attività di progetto, devono essere rendicontate le attività svolte e allegati i time-sheet nominativi e mensili.

Successivamente alla liquidazione del saldo il capofila è tenuto a dare comunicazione all'ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) dell'avvenuta ripartizione e liquidazione dei contributi spettanti ai partners, sulla base della domanda di pagamento approvata.

Per quanto non specificatamente indicato al presente paragrafo si rimanda al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

## **8. Verifiche, controlli e revoche**

### **8.1 Verifica finale dei progetti**

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

### **8.2 Controlli e ispezioni**

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

### **8.3 Rinuncia**

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli il capofila deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del Documento "Disposizioni comuni".

### **8.4 Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal Decreto ARTEA n.134 del 28/11/2018 e smi.

## **9. Disposizioni finali**

### **9.1 Informativa privacy (art.13 Reg. (UE) n.2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del

conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## **9.2 Obblighi di pubblicazione ex art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34**

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 (cd decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L.28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

## **9.3 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per la formazione/gestione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni si consultino le pagine web relative al bando in oggetto tramite il sito (<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi>).

## **9.4 Disposizioni finali**

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 e s.m.i.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e , fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni comuni" per quanto segue:

- a. Cambio di titolarità dell'azienda;

- b. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- c. Anticipo;
- d. Stato di avanzamento lavori
- e. Proroga dei termini;
- f. Domanda di pagamento a saldo;
- g. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- h. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- i. Monitoraggio;
- j. Tempistiche e fasi del procedimento
- k. Spese ammissibili/non ammissibili;
- l. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- m. Possesso di UTE/UPS.